



Il Commissario straordinario del  
Governo per le persone scomparse



Croce Rossa Italiana



ICRC

## PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

Il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse,  
Prefetto **Vittorio Piscitelli**

Il Presidente della Croce Rossa Italiana,  
avv. **Francesco Rocca**

Il Capo della Delegazione di Parigi del Comitato Internazionale di Croce Rossa,  
**Régis Savioz**

### VISTO:

- La legge del 14 novembre 2012, n. 203, recante: "Disposizioni per la ricerca di persone scomparse";
- la Legge 27 ottobre 1951, n. 1739 e successive integrazioni e/o modifiche, con la quale sono state ratificate le Convenzioni di Ginevra dell'8 dicembre 1949;
- la Legge 11 dicembre 1985, n. 762, con la quale sono stati ratificati il I e il II Protocollo aggiuntivo alle suddette Convenzioni di Ginevra;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sui flussi migratori nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi occorsi al largo di Lampedusa [2013/2827 (RSP)] e successive risoluzioni in materia;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 2016 con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è provveduto alla proroga dell'incarico al Prefetto Vittorio Piscitelli quale Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, con i poteri di cui al citato art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e con i compiti di cui all'art. 1 commi 1 e 3 del DPR 22 luglio 2009;
- lo Statuto della Croce Rossa adottato nel 1986 e modificato nel 1995 e nel 2006 a seguito della Risoluzione 7.1, rispettivamente, della 26<sup>a</sup> e della 29<sup>a</sup> Conferenza Internazionale;
- il D.P.C.M. n. 97 del 6 maggio 2005 di approvazione dello Statuto della Croce Rossa Italiana nel quale, all'art. 1, si afferma che l'Associazione Italiana della Croce Rossa è costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle Convenzioni



Il Commissario straordinario del  
Governo per le persone scomparse



Croce Rossa Italiana



ICRC

di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti alla materia relativa alla Croce Rossa, recepite nell'ordinamento italiano, e dei principi fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, con particolare riferimento al principio di neutralità e di indipendenza di cui alle lettere c) e d) del citato articolo 1;

- il D. Lgs 28 settembre 2012, n. 178, relativo alla riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, a norma dell'articolo 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 1) "*Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana*" e più precisamente alla lettera O "svolgere... in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine";
- il Protocollo d'intesa in data 30 settembre 2014 tra il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, il Rettore dell'Università degli Studi di Milano e il Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, volto a promuovere e sviluppare azioni in materia di riconoscimento / identificazione dei corpi senza identità, appartenenti a cittadini stranieri recuperati in mare a seguito dei naufragi del 3 e 11 ottobre 2013, anche quale "*best practice*" per gestire analoghe situazioni in futuro;
- il Protocollo d'intesa in data 23 luglio 2015 tra il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e l'Università degli Studi di Milano-Istituto "Labanof" per promuovere e sviluppare azioni in materia di riconoscimento/identificazione dei corpi senza identità appartenenti a cittadini stranieri vittime del naufragio del 18 aprile 2015, predisponendo le linee guida per la raccolta dei dati post mortem;

#### CONSIDERATO

- Che il riconoscimento / identificazione delle salme risponde alle legittime aspettative dei familiari, oltre a rispondere agli obblighi, in capo alle Istituzioni interessate, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, derivanti dall'entrata in vigore della citata legge n. 203/2012, volta a favorire le ricerche anche di un corpo senza vita, senza distinzione di cittadinanza, per poterne accertare l'identità;
- che il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (il Movimento), composto dalle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, dal Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR) e dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha ricevuto dalla comunità internazionale il mandato di operare per il ristabilimento dei legami familiari (attività RFL, Restoring Family Link);
- che il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha la responsabilità di assicurare che l'operato dell'Agenzia Centrale di Ricerca o Central Tracing Agency (CTA) si svolga come previsto nelle Convenzioni di Ginevra e che rivesta il ruolo di guida all'interno del Movimento rispetto all'assistenza prodigata a persone separate dalle loro famiglie o che non hanno loro notizie a seguito di conflitti e altre situazioni di violenza, disastri naturali o dovuti alla mano dell'uomo, o legati alla migrazione e in altre situazioni di esigenze umanitarie;



Il Commissario straordinario del  
Governo per le persone scomparse



Croce Rossa Italiana



ICRC

- che il CICR ha delegazioni in alcuni dei paesi di provenienza o di transito dei migranti deceduti nel Mediterraneo e che potrebbe, ove possibile, facilitare il recupero e la raccolta di dati personali come, per esempio, le richieste di ricerca o campioni biologici di familiari delle vittime, dati ante mortem delle vittime stesse i cui corpi sono stati condotti in Italia. La società nazionale del paese in questione curerà l'invio del suddetto materiale con propri mezzi alla Croce Rossa Italiana per la trasmissione all'Istituto Labanof dandone comunicazione all'Ufficio del Commissario Straordinario;
- che la Croce Rossa Italiana, quale membro del Movimento, ha il compito istituzionale in Italia di raccogliere le richieste di "tracing", ha la possibilità di centralizzare tutte le domande di ricerca e, attraverso i Servizi di "tracing" delle altre Società Nazionali e dell'Agenzia Centrale di Ricerche del Comitato Internazionale della Croce Rossa CICR, è in grado di contattare, nella misura del possibile, le famiglie coinvolte e seguirle nel tempo per tutte quelle iniziative finalizzate a soddisfare il "diritto di sapere" dei familiari;
- che le informazioni raccolte dalla Croce Rossa Italiana devono essere comunque condivise con l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, fermo restando i vincoli di confidenzialità e riservatezza a cui si attengono tutti i membri del Movimento, nel rispetto del principio di indipendenza delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
- che particolare attenzione sarà prestata dalla Croce Rossa Italiana affinché tutti i soggetti coinvolti nell'attività di "ricerca" sia richiedenti che destinatari dell'attività di "ricerca" siano informati della possibilità che i propri dati possono essere condivisi con le Autorità competenti, fermo restando l'utilizzo da parte di terzi ai soli fini del "diritto di sapere" dei familiari e nel rispetto del citato principio di riservatezza del Movimento di Croce Rossa;

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. Il presente Protocollo d'intesa ha la finalità di favorire il supporto del Movimento Croce Rossa e Mezzaluna Rossa all'azione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse nell'acquisizione e veicolazione all'Ufficio del Commissario stesso delle informazioni (dati personali) provenienti dai familiari dei cittadini stranieri vittime dei naufragi al largo delle coste italiane, utili a favorire il riconoscimento/identificazione delle salme rinvenute e/o condotte in Italia anche negli anni passati. Le parti del presente Protocollo d'intesa si limiteranno a raccogliere, trasferire e trattare i dati personali forniti dai familiari al solo scopo umanitario di identificare le salme non identificate.
  - a) In particolare, la Croce Rossa Italiana si impegna a:
    - I) informare le famiglie delle persone scomparse presunte vittime di naufragi nel Mediterraneo, con appositi avvisi, delle azioni operative dell'Ufficio del Commissario, attraverso il Network RFL del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
    - II) raccogliere in Italia le informazioni personali, le richieste di ricerca (tracing requests) o informazioni *ante mortem* fornite dalle suddette famiglie e, previo consenso dei familiari stessi, trasmetterle all'Ufficio del Commissario Straordinario;



Il Commissario straordinario del  
Governo per le persone scomparse



Croce Rossa Italiana



ICRC

- III) favorire, previo consenso dei familiari, contatti e incontri tra le famiglie residenti in Italia, o in grado di recarsi in Italia, ed il Laboratorio "Labanof" dell'Università degli Studi di Milano per eventuali colloqui;
- IV) coordinare il flusso di informazioni tra le famiglie delle persone scomparse, presunte vittime di naufragi nel Mediterraneo, le Delegazioni del CICR, e altre società nazionali, e l'Ufficio del Commissario Straordinario nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati e ai soli fini del "diritto di sapere" dei familiari, ai fini di riconoscimento / identificazione dei cittadini stranieri scomparsi.
- b) Il CICR si impegna a:
- I) facilitare, nella misura del possibile, la raccolta di dati personali come, ad esempio, richieste di ricerca, dati ante mortem o campioni biologici nei paesi di origine o di transito o di insediamento di migranti, direttamente o tramite le Società Nazionali;
  - II) facilitare la trasmissione di dati personali come, ad esempio, richieste di ricerca, dati ante mortem o campioni biologici alla Croce Rossa Italiana che li trasmetterà a sua volta all'Istituto Labanof dandone comunicazione all'Ufficio del Commissario Straordinario.
- c) L'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse si impegna a:
- I) fornire informazioni a tempo debito, tramite la Croce Rossa Italiana, sui risultati delle ricerche effettuate a partire dai dati personali come, ad esempio, richieste di ricerca, dati ante mortem o campioni biologici trasferiti dalla Croce Rossa Italiana nell'ambito del presente Protocollo, per effettuare un rendiconto tempestivo alle famiglie richiedenti nel paese d'origine, di transito o di insediamento;
  - II) fornire, ove consentito dalla legge, alla Croce Rossa Italiana per ulteriore trasmissione alla rete RFL del Movimento tutte le informazioni concernenti i migranti non identificati deceduti, i cui corpi siano stati condotti in Italia, per facilitarne il riconoscimento/identificazione.

3. Ciascuna delle parti elaborerà i dati personali ai sensi del presente Protocollo d'intesa conformemente agli obblighi inerenti alle leggi e ai principi relativi alla protezione dei dati, previsti dai rispettivi ordinamenti nazionali ed internazionali.

La Croce Rossa Italiana garantisce che i dati personali trattati nell'ambito del presente Protocollo d'intesa vengano elaborati nel rispetto del Codice di Condotta sulla Tutela dei dati personali della Croce Rossa Internazionale e del Movimento del network Croce Rossa e Mezzaluna Rossa "Restoring Family Links" (2015) e della legislazione nazionale italiana.

Il CICR garantisce che i dati personali trattati nell'ambito del presente Protocollo d'intesa vengano elaborati nel rispetto delle norme del CICR stesso, relative alla protezione, ivi sancite, dei dati personali e dei principi concordati a livello internazionale, relativi alla tutela dei dati e sotto la supervisione dell'Ufficio per la tutela dei dati del CICR (Data Protection Office).

Senza pregiudicare i suddetti obblighi legati alla protezione dei dati, il CICR e la Croce Rossa Italiana non possono essere ritenuti responsabili dell'accuratezza, della completezza e della correttezza delle informazioni fornite dalle famiglie.



Il Commissario straordinario del  
Governo per le persone scomparse



Croce Rossa Italiana



ICRC

4. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate le informazioni raccolte, trasferite o ottenute nell'ambito del presente Protocollo, compresi i dati personali, fatta salva l'eventualità che servano all'attuazione del presente Protocollo.
5. Per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa ciascuna parte provvede nell'ambito delle rispettive dotazioni finanziarie, senza ulteriori oneri a carico dell'erario italiano.
6. Il presente Protocollo d'Intesa ha validità di un anno e si intende automaticamente rinnovato ogni anno. Può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto tra le parti e può essere rescisso con comunicazione scritta, fermo restando la sua validità per i due mesi successivi alla data della comunicazione della volontà di recedere.

Roma, 24 GEN. 2017

IL COMMISSARIO DI GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARE  
Prefetto Vittorio PISCITELLI

IL PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA  
Avv. Francesco ROCCA

IL CAPO DELEGAZIONE DI PARIGI COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA  
Régis SAVIOZ